

N. 22839/2003 R.G.



Sett. 2433/09
Reg. 1964/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile - nella persona del Dott. Gianna Vallescura ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 29.03.2003 e 26.11.2003

T R A

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Milano, V.le Monte Nero n.66, presso lo studio dell'avv. Roberto Pacchioli che lo rappresenta e difende per delega a margine all'atto di citazione 13.03.2003

ATTORE

E

[REDACTED], residente in Genova, [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

E

[REDACTED] in persona [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano, P.zza C. de Meis n.2, presso lo studio dell'avv. Ugo Bimbi

61

che la rappresenta e difende per procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: Usucapione

CONCLUSIONI: come dalle parti costituite precisate nei fogli
allegati a verbale di udienza 18.09.2008, di seguito uniti
in copia.

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data
29.03.2003 , [REDACTED] conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] per sentire
dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione, in favore
di esso attore, dell'appezzamento di terreno sito in Comune
di Pioltello ed inserito nel foglio 8, mappale n.585, pari
a mq. 205,74, intestato a [REDACTED] con ordine alla
competente Conservatoria dei RR.II della trascrizione della
sentenza.

A sostegno della domanda l'attore premetteva di avere
posseduto, animo domini, da oltre venti anni, pacificamente
ed ininterrottamente detta porzione di terreno, che aveva
completamente recintato, adibendola ad orto e a
coltivazione di viti ed alberi da frutto.

All'udienza del 12.11.03, il Giudice autorizzava l'attore,
che ne aveva fatto richiesta, ad integrare il
contraddittorio nei confronti della Società [REDACTED]

divenuta proprietaria dei terreni siti in Pioltello, [REDACTED] censiti al N.C.T. di detto Comune alla partita 2250, foglio 8, mappali 937, 585, 938 e 940, a seguito e per effetto di aggiudicazione in asta giudiziaria 12.12.2002, come da decreto di trasferimento 29.09.2003.

A tanto provvedeva quindi l'attore che, con atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato in data 14-26/11/03 alla Edil Lillo srl, estendeva alla Società convenuta la domanda di usucapione come sopra proposta.

La convenuta [REDACTED] non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata, veniva dichiarata contumace all'udienza dell'8.02.06.

Per contro, si instaurava il contraddittorio con la convenuta [REDACTED] che, con comparsa di risposta depositata il 29.12.2003, chiedeva respingersi le domande ex adverso proposte e, in via riconvenzionale, condannare l'attore al rilascio del terreno occupato, riconosciuta la proprietà piena ed esclusiva di essa Società.

Espletato l'incombente di cui all'art. 183 c.p.c., peraltro con esito negativo, assegnati i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti, nei termini di cui all'ordinanza 12.10.2005.

Espletate le prove orali, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.09.2008, veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui

all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. n. 12984/02).

In tal senso argomentando, ritiene il giudice dover respingere la domanda proposta dall'attore [REDACTED] [REDACTED] dovendosi ritenere che la circostanza del possesso ultraventennale della porzione di terreno in oggetto, asserita dall'attore, non ha trovato adeguato riscontro probatorio all'esito della espletata istruzione della causa.

In particolare, i testi di parte attrice [REDACTED] [REDACTED], rispettivamente escussi alle udienze in data 8.02.06, 20.05.06 e 9.11.06, hanno dichiarato: il primo, di avere aiutato l'attore - nella propria qualità di ferraiolo- "nel 1976/1977... a recintare un tratto di terreno che è quello evidenziato in giallo nel documento 3 (fasc. attoreo, n.d.e.) che mi si rammostra e che è contraddistinto con il numero 12",

recinzione eseguita con una rete metallica chiusa da una porta di ferro che aveva un lucchetto, la cui chiave era nel possesso di [REDACTED] che da tale data l'attore aveva provveduto a coltivare in modo continuativo il terreno ad orto, piantandovi anche alberi da frutta, in particolare un ciliegio, costruendovi altresì una baracca per gli attrezzi: ciò si era protratto ininterrottamente fino a "circa 2 o 3 anni fa" allorché "l'intero orto era stato spianato dalle ruspe".

Il teste Staibano, ha affermato di aver conosciuto l'attore, tramite il proprio suocero, nel 1979 e di aver così notato che [REDACTED] aveva un orto - quello indicato nella planimetria con il n. 12 - ubicato alle spalle di [REDACTED] nel quale c'era anche un pergolato di uva ed una baracca contenente gli attrezzi per l'orto stesso.

Il teste [REDACTED] fratello dell'attore, ha precisato che quest'ultimo aveva "nel 1975-1976 recintato la porzione di terreno contraddistinta col n.12 ed evidenziata in giallo nella planimetria che mi si sottopone (doc. 3 fasc. attoreo)", coltivandolo poi ad orto, piantandovi alberi e costruendovi una veranda piccola sotto cui si mangiava. "Solo un anno, un anno e mezzo fa...qualcuno gli ha sbaraccato tutto". "Quando io mi sono recato su quel terreno era già recintato e si trattava degli anni 1975 e 1976".

In base a tali testimonianze, l'assunto attoreo relativo alla durata ultraventennale dell'esercitato possesso uti

dominus sull'appezzamento di terreno in oggetto parrebbe trovare riscontro, per esser stato detto potere esercitato da [REDACTED] dal 1975/1976 sino al 2003 circa. Peraltro, i testi indotti da parte convenuta costituita, hanno smentito la circostanza in esame, come di seguito. In particolare, [REDACTED] (escusso all'udienza in data 8.02.06), [REDACTED] [REDACTED] (udienza del 7.3.07), [REDACTED] [REDACTED] (ud. 6.11.07), [REDACTED] (ud. 21.2.08), tutti nati intorno agli anni 70-73 e facenti parte di una medesima compagnia (ad eccezione di [REDACTED] che pur non avendo costruito la capanna di cui in seguito, giocava a pallone con gli altri ragazzi su quel terreno), hanno dichiarato che nel 1986 l'intero terreno rappresentato nella planimetria -doc.3 attore- loro sottoposta in visione (nel quale trovava collocazione anche la porzione n.12 occupata da [REDACTED] n.d.e.) era incolto, "c'era solo erba", privo di cose e di persone che ne esercitassero il possesso, privo di recinzioni e di costruzioni; "siamo stati io ed i miei amici che ci recavamo su quel terreno per giocare ad eseguire la prima costruzione, una baita e ciò sul terreno indicato con il n. 35/36, nell'estate 1986 (dep. [REDACTED], ricollegando tale ricordo a precise situazioni personali (il primo lavoro per [REDACTED], apprendista metalmeccanico; le prime sigarette fumate per [REDACTED], oggi coibentatore; il primo amoreggiamento per [REDACTED], oggi cuoca e convivente di [REDACTED] allora "suo

primo ragazzo"; [redacted] [redacted] "costruttori", nonostante la giovanissima età, della prima "baita" o "capanna" in luogo).

Il teste [redacted] nato nel 1967, oggi ragioniere, escusso all'udienza del 7.03.07, ha dichiarato di aver conseguito la patente di guida nell'anno 1986 " e proprio quell'anno ho portato insieme con [redacted] una batteria d'auto nella baracca che [redacted] con altri ragazzi aveva fatto sul terreno che in planimetria doc. 3 attore mi viene mostrato. Preciso che la batteria doveva servire per fornire di luce elettrica la capanna. Su quel terreno quando io sono andato c'era solo quella capanna e era incolto nel senso che cresceva erba, sterpaglie ed alberelli selvatici... Io sono di Seggiano e conoscevo bene l'ambiente"...

A ciò si aggiunga che i testi "adulti" : [redacted]

[redacted]

hanno dichiarato che le prime occupazioni di orti sul terreno de quo avvennero nel 1987 ed essi stessi avevano provveduto a "ritagliarsi una porzione di quel terreno "tutto libero e non coltivato, dove c'era "erba che cresce quando piove".

Ritenuto che nella specie non si ha motivo allo stato di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, che, riferendo circostanze risalenti a decenni precedenti ben possono incorrere in qualche imprecisione anche di natura temporale, osserva il giudice che le antitetiche e

contraddittorie testimonianze sopra evidenziate non consentono di ritenere sussistente la prova che rigorosamente deve essere fornita circa il protrarsi del possesso ininterrottamente esercitato per un periodo ventennale in capo all'attore ai fini dell'acquisizione della proprietà del bene a titolo di usucapione.

In particolare, non si ritiene che "le testimonianze dei ragazzi" abbiano avuto origine "da un'azione di lungimirante istruttoria preventiva" della convenuta Società, come affermato dalla Difesa di parte attrice, posto che le dichiarazioni dattiloscritte allegate alla memoria istruttoria di [REDACTED] depositata il 23.12.2004, sono state sottoscritte dai citati testi in quanto corrispondenti a circostanze dai predetti affermate come vere e sulle quali hanno anche specificamente depresso sotto il vincolo del prestato impegno, dopo essersi dichiarati "indifferenti" (si confronti, in particolare, la deposizione resa dal teste [REDACTED] all'udienza del 21.02.2008).

Né dagli atti si evidenziano in capo ai suddetti testi interessi tali da giustificare una loro asserita falsa testimonianza sulla qualità del terreno di cui al documento 3) di parte attrice e sulla occupazione o meno dello stesso nel 1986.

Quanto alle discrepanze rilevate in comparsa conclusionale dalla Difesa dell'attore, si osserva che le medesime appaiono al più garantire l'indipendenza di ogni

testimonianza resa dinanzi a questo giudice, escludendo che le stesse siano state previamente "concordate".

Si sottolinea infine che la tesi dei testimoni in esame è stata confermata anche dal teste rag. [REDACTED] che ha reso le precise affermazioni sopra integralmente trascritte, che comprovano quanto affermato da [REDACTED] e dagli amici di giochi e di costruzione (della capanna) "dell'epoca", circa lo stato del terreno (totalmente incolto) e la presenza della sola capannina dei "ragazzi".

D'altra parte, non può non rilevarsi che nessuno ha dubitato nemmeno dell'attendibilità dei testi indotti da parte attrice - che non sono stati denunciati per falsità - e ciò, nonostante le contraddizioni temporali in cui sono incorsi i testi [REDACTED] e [REDACTED], indicando il primo l'anno di recinzione dell'orto dell'attore nel 1976/1977, ed il secondo collocando tale evento nel 1975/1976. Senza considerare poi che la deposizione di quest'ultimo testimone (che giova ricordare è stata resa ben circa 30 anni dopo l'affermata recinzione) appare contraddetta dalla foto ricavata da aerofotogrammetria realizzata nel 1975 dal Comune di Pioltello che mostra con tutta evidenza l'assenza in tale anno di "qualsivoglia manufatto abusivo quali orti, baracche, recinzioni ecc. nell'area in questione, che si presenta quale campo libero" (doc. 4 conv.).

Parte attrice, nelle conclusioni assunte, ha chiesto in via preliminare la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del

presente giudizio essendo pendente presso la Procura di Milano procedimento penale avente ad oggetto denuncia per falsa testimonianza nei confronti dei sig.ri [REDACTED]

[REDACTED] sentiti quali testi nel presente procedimento.

L'istanza, già disattesa nel corso del giudizio, va respinta anche in questa sede sia per le argomentazioni che precedono, sia perché non appaiono ricorrere i presupposti della invocata norma che richiede, ai fini della sua applicazione, che il giudizio penale sia in rapporto di pregiudizialità non solo logico, ma anche giuridico con il giudizio civile e sempre che la sentenza penale abbia efficacia di giudicato ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p., in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati: evenienza che nella specie non appare sussistere per la situazione processuale documentata con riferimento al predetto procedimento penale.

Giova in proposito sottolineare che i rapporti tra l'azione civile e quella penale non sono più soggetti alla regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, come previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale precedente, ma a quello della autonomia dei due giudizi, per cui l'azione civile autonomamente esercitata prima che sia stata pronunciata sentenza penale prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento che è del tutto autonomo da quello penale (Cass. 13377/99).

A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame le dichiarazioni dei citati testimoni denunciati non costituiscono l'unico elemento di prova posto a base della decisione che, per contro, a tal fine, prende in considerazione anche le deposizioni rese da testi che non risultano denunciati [REDACTED]

[REDACTED] e che hanno confermato sostanzialmente le affermazioni dei primi (ossia, dei fratelli [REDACTED], di [REDACTED]).

Né può trovare accoglimento, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 257 c.p.c., alla stregua delle deposizioni rese, l'istanza di parte attrice tendente ad ottenere l'ammissione di testi di riferimento, tenuto conto altresì dell'ampia ed esauriente istruzione espletata.

Ritiene il Giudice dover confermare, infine, la propria ordinanza riservata 26.02/1.03.2008 con riguardo al disposto rigetto dell'istanza di riunione, evidenziandosi che le diverse cause sono state promosse da attori diversi con riferimento a diverse porzioni di terreno e che diverse pure sono le circostanze di fatto da accertarsi.

D'altra parte si ritiene che un giudizio volto ad accertare il diritto di proprietà di un soggetto su un determinato bene immobile - giudizio quindi avente natura costitutiva - non possa avere natura collettiva essendo l'oggetto della rivendicazione evidentemente diverso per ciascuna posizione soggettiva.

Alle considerazioni tutte che precedono consegue che la domanda proposta da Di [REDACTED] deve essere respinta.

In accoglimento della domanda in via riconvenzionale proposta dalla convenuta Società, l'attore va condannato al rilascio dell'area di proprietà della [REDACTED] dal medesimo occupato in Pioltello, [REDACTED], N.C.T. partita 2250, foglio 8, mappale 585 (porzione di terreno indicata con il n.12 nella planimetria doc. 3 prodotta dall'attore).

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.


P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) respinge, come da motivazione, le domande proposte dall'attore;
- 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, condanna [REDACTED] al rilascio dell'area di proprietà della [REDACTED] dal medesimo occupato in Pioltello, [REDACTED] N.C.T. partita 2250, foglio 8, mappale 585 (porzione di terreno indicata con il n.12 nella planimetria doc. 3 prodotta dall'attore);
- 3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano il 2 febbraio 2009.

12



K.A.
16.23.2.09

[Handwritten signature]
[REDACTED]